

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler

Stefan Sandrini

Stefan Engele

Martina Malfertheiner

Oskar Malfertheiner

Stefano Seppi

Massimo Moser

Andrea Tinti

Michael Schieder

Roberto Cainelli

Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

Mitarbeiter - Collaboratori

Karoline de Monte

Iwan Gasser

Thomas Sandrini

numero:

46i

del:

2023-04-21

autore:

Andrea Tinti

Circolare

A tutti i nostri clienti interessati

Crediti di imposta per gas naturale ed energia elettrica - II trimestre 2023

Con nostre circolari precedenti¹ avevamo già informato in merito al credito di imposta a favore delle imprese “non energivore” ovvero “non gasivore” per **energia elettrica e il gas naturale** (per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici) per i trimestri dell’anno 2022 ed il primo trimestre 2023.

In particolare con la circolare **21/2023** avevamo fornito indicazioni su come richiedere i crediti per il **I trimestre 2023** (vedasi anche in allegato alla stessa circolare la comunicazione da fare per tale trimestre entro il 30.5.2023).

Tali agevolazioni sono state recentemente riproposte² per il **II trimestre 2023**.

Al punto 3 della presente circolare, vi spieghiamo come potete richiedere le informazioni per il calcolo dei suddetti crediti d'imposta al vostro fornitore di gas e/o elettricità.

Al punto 4 della presente riportiamo informazioni utili generali per tutti i crediti dei trimestri passati.

La seguente tabella riepiloga la misura dei crediti d'imposta e i relativi codici tributo per la compensazione con mod. F24 (i crediti si riferiscono a imprese **non** gasivore e non energivore):

Bonus acquisto	III trimestre 2022***	ottobre- novembre 2022***	dicembre 2022***	I trimestre 2023	II trimestre 2023
Energia elettrica	15 %	30 %	30 %	35%	10%
scadenza	30.9.2023	30.9.2023	30.9.2023	31.12.2023	31.12.2023
Codice tributo*	6970	6985	6995	7011	nd**
Gas naturale	25 %	40 %	40 %	45%	20%
scadenza	30.9.2023	30.9.2023	30.9.2023	31.12.2023	31.12.2023
Codice tributo*	6971	6986	6996	7013	nd**

* anno di riferimento nel mod. F24: anno a cui si riferisce il credito

** non ancora disponibile

*** **ancora compensabili solo se presentata comunicazione telematica entro 16.3.2023³**

1 Circolari n. 33/2022, 72/2022, 81/2022, 84/2022, 103/2022, 21/2023 e 25/2023

2 art. 1 co. 3 e 4 della L. 197/2022 (finanziaria 2023)

3 Vedi nostra circolare 25/2023

I - 39100 Bozen - Bolzano, via Cavour - Straße 23/c, Tel. +39 0471 062828, Fax +39 0471 062829

E-Mail: info@winkler-sandrini.it, zertifizierte E-Mail PEC: winkler-sandrini@legalmail.it

Internet <http://www.winkler-sandrini.it>, Steuer- und MwSt.-Nummer 0144587 021 3 codice fiscale e partita IVA
Raiffeisenkasse Bozen, Cassa Rurale di Bolzano - IBAN IT05 V 08081 11600 000300018180 - SWIFT RZSBIT21003

1 Bonus per ENERGIA ELETTRICA imprese “non energivore” - II trimestre 2023

1.1 Requisito soggettivo

Possono accedere⁴ all’agevolazione in esame le imprese:

- diverse da quelle “energivore”⁵
- dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a **4,5 kW**.

Beneficiari sono, dati gli altri requisiti, anche gli enti non commerciali, di diritto privato o pubblico, per il consumo di energia elettrica nell’ambito delle loro attività commerciali.⁶

1.2 Ammontare del Bonus

Il credito d’imposta è pari al **10% della spesa sostenuta** per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel **II trimestre 2023** (quindi non è agevolabile l’energia rivenduta a terzi) e comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.

1.3 Requisito oggettivo

L’agevolazione spetta qualora il prezzo della componente energetica acquistata (vedasi punto 1.2), calcolato sulla base della media riferita al I trimestre 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh **superiore al 30%** del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019⁷.

2 Bonus per GAS NATURALE per imprese “non gasivore” - II trimestre 2023

2.1 Requisito soggettivo

Il bonus spetta alle imprese “**non gasivore**” ovvero diverse da quelle a forte consumo di gas naturale^{8 9} a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto del gas naturale.

Beneficiari sono, dati gli altri requisiti, anche gli enti non commerciali, di diritto privato o pubblico, per il consumo di gas nell’ambito delle loro **attività commerciali**.¹⁰

2.2 Requisito oggettivo

La condizione necessaria è che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME) abbia subito un **incremento superiore al 30%** del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019¹¹.

2.3 Ammontare del Bonus

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del pari al **20 per cento** della spesa sostenuta

4 art. 1 co. 3 della L. 197/2022 (finanziaria 2023)

5 Ovvero diverse da quelle a „forte consumo di energia“ di cui al Decreto MISE 21.12.2017 operano nei settori degli **Allegati 3** (tessile, carta, vetro, ceramica, siderurgia, componenti elettronici, ecc.) e **5** (agro-alimentare, abbigliamento, farmaceutico, ecc.) delle Linee guida CE; per tali allegati si rimanda al seguente link:

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0628\(01\)&from=EN](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0628(01)&from=EN)

per le imprese „energivore“ era già prevista una specifica agevolazione riconosciuta dal DL n. 17/2022, c.d. “Decreto Energia” e viene aumentato con il citato DL 21/2022;

6 Circolare Agenzia delle Entrate n. 39 del 29.11.2022, punto 1; Circolare 51/E 28.11.2011; Circolare 14/E 10.11.2021; Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 389 del 22.09.2020 e 586/2022 per l’interpretazione di “impresa”.

7 art. 4 co. 3 del DL 34/2023

8 di cui all’art. 5, DL n. 17 del 1° marzo 2022, ovvero impresa che opera in uno dei **settori** di cui all’allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, (come ad es. produzione di gelati, lavorazione del tè e del caffè, confezioni di abbigliamento in pelle / indumenti da lavoro / biancheria intima, fabbricazione di calzature, ecc) e **ha consumato**, nel primo trimestre solare dell’anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all’articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

Vedasi il seguente link il **Decreto MiTE 541 del 21.12.2021 compreso allegato**:

https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/dm_541_21_12_2021.pdf

9 di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34

10 Circolare Agenzia delle Entrate n. 39 del 29.11.2022, punto 1; Circolare 51/E 28.11.2011; Circolare 14/E 10.11.2021; Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 389/2020 e 586/2022 per l’interpretazione di “impresa”.

11 art. 4 co. 5 del DL 34/2023

per l'acquisto del gas naturale **consumato** nel II trimestre 2023 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici (non spetta l'agevolazione per gas rivenduto a terzi).

3 Richiesta dati per il II trimestre 2023 da parte del cliente e adempimenti del fornitore

3.1.1 Obbligo del fornitore su richiesta del cliente

Come noto¹² è stato previsto uno specifico obbligo in **capo al fornitore** qualora l'impresa destinataria del contributo ne faccia richiesta e, si sia rifornita (si rifornisca) nel periodo oggetto di contributo dallo stesso venditore da cui si è rifornita nel trimestre 2019 di riferimento per il calcolo del contributo¹³, di fornire i dati necessari per il calcolo del contributo e l'ammontare del contributo stesso.

Il fornitore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito di imposta (dunque entro il 30.08.2023 per i consumi di energia del secondo trimestre 2023), deve inviare al cliente, **a fronte di specifica richiesta del cliente, una comunicazione riportante:**

- il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica;
- l'ammontare del credito d'imposta spettante per il periodo.

L'ARERA¹⁴ individua con delibera il contenuto esatto della citata comunicazione in capo al fornitore e le altre istruzioni operative in merito¹⁵. Tale comunicazioni tra venditori e imprese deve avvenire mediante via PEC (posta elettronica certificata) o, comunque, con altra modalità con caratteristica di tracciabilità individuate dal venditore.

L'ARERA ha previsto inoltre¹⁶ che *“i venditori sono tenuti, con la dovuta diligenza, alla comunicazione ai sensi del DL Aiuti **anche** qualora la richiesta da parte dell'impresa sia avvenuta **posteriormente**” ai 60 giorni* normativamente previsti“.

3.1.2 Adempimenti del cliente

Consigliamo dunque vivamente ai nostri clienti (qualora potenzialmente destinatarie di tali contributi) di inviare (**salvo che il fornitore non abbia previsto altre modalità di richiesta, con caratteristica di tracciabilità**) via **posta elettronica certificata (PEC)** ai propri fornitori di energia elettrica e di Gas naturale. **In allegato trovate un fac-simile** di richiesta da spedire via PEC per il II trimestre 2023.

La richiesta al fornitore e da presentare entro 60 giorni dalla fine del periodo per il quale spetta il credito di imposta (ad esempio al più tardi fino al 30 agosto 2023 per il II trimestre 2023). Per le altre bozze di lettera relative ai periodi dell'anno 2022 si rimanda alle nostre precedenti circolari¹⁷.

Resta fermo che la circostanza per cui l'utente abbia cambiato fornitore e non possa, quindi, accedere all'opportunità di chiedere allo stesso l'anzidetto calcolo semplificato non pregiudica la spettanza dei crediti d'imposta in commento laddove ricorrano i presupposti normativamente previsti.

Inoltre la spettanza del credito è calcolata tenendo conto di **tutti i punti di prelievo** (dell'energia elettrica) ovvero tutti i punti di riconsegna (del gas naturale) nella titolarità dell'impresa. I conteggi comunicati dal fornitore non sono da considerare, ma l'impresa deve effettuare un

¹² Vedasi nostre precedenti circolari come menzionate nella nota a pie di pagina 1 della presente circolare

¹³ art. 4 co. 6 del DL 34/2023; cfr. anche circ. Agenzia delle Entrate 36/2022, § 3

¹⁴ Autorità regolazione per energia reti e ambiente

¹⁵ Vedasi precedenti deliberazioni: delibera ARERA 29.7.2022 n. 373; delibera ARERA 4.10.2022 n. 474, deliberazione ARERA n. 669 del 6.12.2022;

¹⁶ Comunicato ARERA del 7 ottobre 2022, Circ. Agenzia Entrate 36/E/2022, pag. 19

¹⁷ Vedasi nota a pie di pagina 1 della presente circolare

nuovo calcolo, se essa dispone di ulteriori punti di riconsegna/prelievo rispetto a quelli conosciuti dal fornitore.

Resta ferma, sotto il profilo fiscale, la responsabilità esclusiva del contribuente, “fruitore” del credito d’imposta, sia in caso di accertata insussistenza dei presupposti previsti dalla norma per l’attribuzione del beneficio fiscale, sia in caso di utilizzo del credito d’imposta in misura eccedente rispetto a quella spettante.

4 Caratteristiche comuni dei crediti di imposta gas/elettricità 2022/2023

4.1 Natura e caratteristiche dei crediti

I crediti d’imposta:

- **sono utilizzabili esclusivamente in compensazione** tramite il mod. F24¹⁸
 - a partire dalla data in cui risultano verificati i presupposti;
 - entro il 30.9.2023, se relativi al III e al IV trimestre 2022;
 - entro il 31.12.2023, se relativi al I e II trimestre 2023;
- l’utilizzo del credito d’imposta anche per importi superiori a € 5.000 annui non richiede la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi né l’apposizione del visto di conformità;
- non sono soggette ai limiti di:
 - € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti¹⁹
 - € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI²⁰
- non sono tassati ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi²¹;
- sono cumulabili con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo;
- non trova applicazione agli aiuti in oggetto la normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime *de minimis*,

Per il calcolo esatto dei requisiti di spettanza e dell’ammontare esatto dei crediti in oggetto occorre fare riferimento, anche ai precedenti chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate per i bonus del II, III e IV Trimestre 2022²².

4.2 Documentazione delle spese

Il contribuente deve essere in possesso per finalità sia di verifica della sussistenza dei requisiti sia del calcolo del credito d’imposta spettante delle **fatture di acquisto ricevute** in relazione alle spese per acquisti di gas naturale/energia elettrica nel periodo di riferimento.

4.3 Cessione dei crediti

I crediti d’imposta in esame sono **cedibili**²³ dalle imprese beneficiarie (solo per l’intero importo spettante per singolo codice) ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito / altri intermediari finanziari²⁴, entro il 30.9.2023 se relativi al III e IV trimestre 2022, entro il 31.12.2023 se relativi al II trimestre 2023. Al fine della cessione dei crediti è necessario richiedere il **visto di conformità**²⁵ e seguire le indicazioni dei vari provvedimenti dell’Agenzia delle

18 ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

19 art. 34, Legge n. 388/2000;

20 art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;

21 ex art. 61, TUIR e ai fini della determinazione della quota delle “altre spese” deducibile ex art. 109, TUIR

22 Vedasi le nostre circolari n. 72/2022, 81/2022, 84/2022 e 103/2023 e la circolare dell’agenzia delle Entrate 36/E/2022 nonché le risoluzioni dell’Agenzia Entrate 12.12.2022, n. 72/E e 13.12.2022, e n. 73/E

23 Comma 7 dell’art. 1 del DL n. 144/202

24 con possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

25 Visto di conformità (rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) dei dati relativi alla

Entrate con le indicazioni operative.

4.3.1 Utilizzo da parte del cessionario

Il credito d'imposta deve essere utilizzato dal cessionario entro il 30.9.2023 se relativi al III e IV trimestre 2022, entro il 31.12.2023 se relativi al I e II trimestre 2023 con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal cedente.

I cessionari devono utilizzare i crediti d'imposta in compensazione nel modello F24 con appositi codici tributo²⁶.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di "bonus edilizi"²⁷.

4.3.2 Comunicazione della cessione del credito

La cessione dei crediti d'imposta deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate²⁸

- entro il 20.9.2023, per i crediti relativi al III e IV trimestre 2022 ed entro il 18.12.2023, per i crediti relativi al I trimestre 2023;
- dal soggetto che appone il visto di conformità;
- mediante l'apposito modello approvato;
- utilizzando esclusivamente i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

Per ciascun credito d'imposta, il cedente può inviare una sola comunicazione di cessione, per l'intero ammontare del credito stesso. I cessionari sono tenuti preventivamente ad accettare la cessione e comunicare l'opzione irrevocabile per l'utilizzo in compensazione, esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Le comunicazioni all'Agenzia delle Entrate delle ulteriori cessioni sono effettuate, a pena d'inammissibilità, direttamente dai soggetti cedenti e avvengono esclusivamente tramite la "Piattaforma cessione crediti".

4.4 Chiarimenti forniti dall'Agenzia in merito ai crediti gas naturale e energia elettrica

Recentemente l'Agenzia delle Entrate²⁹ si è espressa fra l'altro sui seguenti argomenti riguardanti i crediti di imposta gas naturale e energia elettrica:

- Spettanza dei crediti di imposta sia per gli enti commerciali sia gli enti non commerciali³⁰ indipendentemente dalla loro natura (pubblica o privata) o dalla forma giuridica (consorzio, fondazione, ecc.), nel presupposto che esercitino anche un'attività commerciale. In particolare, con riferimento agli enti non commerciali e alle ONLUS, il credito d'imposta spetta solo in relazione alle spese per l'energia elettrica e il gas naturale utilizzati nell'ambito dell'attività commerciale eventualmente esercitata³¹;
- calcolo del prezzo medio di acquisto nel caso di assenza di dati relativi al parametro del trimestre di riferimento del 2019 (anche se non si tratti di impresa neocostituita);
- spettanza dei crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale in caso **di locazione** di immobile quando le spese per l'utilizzo di energia elettrica o gas naturale siano sostenute dall'impresa conduttrice dell'immobile, ancorché questa non sia titolare delle utenze, che risultano intestate al locatore e riaddebitate analiticamente

documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al bonus a un soggetto abilitato (dottore commercialista / esperto contabile, consulente del lavoro, responsabile assistenza fiscale di un CAF imprese, ecc.).

26 Che sono stati istituiti con le ris. Agenzia delle Entrate 12.7.2022 n. 38, 11.10.2022 n. 59, 13.12.2022 n. 73 e 30.1.2023 n. 2 e 6.4.2023 n. 17

27 di cui agli artt. 121 co. 4 - 6 e 122-bis del DL 34/202

28 provv. Agenzia delle Entrate 30.6.2022 n. 253445, 6.10.2022 n. 376961, 6.12.2022 n. 450517, 26.1.2023 n. 24252

29 Circolare Agenzia delle Entrate del 29 novembre 2022, n. 36/E

30 di cui all'art. 73 comma 1 lettera c) del TUIR

31 A tal fine, la circolare n. 36 precisa che, nel caso in cui l'ente non sia dotato di contatori separati per i locali adibiti all'esercizio di attività commerciale rispetto a quelli utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionale non commerciale, lo stesso è tenuto a individuare criteri oggettivi e coerenti con la natura dei beni acquistati, che consentano una corretta imputazione delle spese (quali, ad esempio, per il gas e per l'energia elettrica, rispettivamente, la cubatura degli spazi e la metratura delle superfici adibiti all'attività commerciale rispetto a quelle totali degli spazi e delle superfici complessivamente utilizzati).

al conduttore.

- la condizione del possesso di un contatore di potenza disponibile uguale o superiore a quella indicata dalla legge (16,5 kW o 4,5 kW) è richiesta esclusivamente con riferimento al trimestre di maturazione del credito d'imposta
- agevolabili sono anche per acquisti di energia elettrica che avvengono senza il ricorso ad una rete pubblica
- esclusione dai bonus per acquisti GPL (gas di petrolio liquefatto) in quanto non qualificabile come "gas naturale"
- spettanza del credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale per autotrasporto, ad esclusione dell'ipotesi in cui lo stesso sia rivenduto a terzi
- spettanza (per l'impresa conduttrice) del credito d'imposta per l'energia elettrica e il gas naturale acquistati e utilizzati per un immobile adibito a uso foresteria (nel caso in cui i relativi costi per l'acquisto della componente energetica e gas ineriscano all'attività di impresa e siano rimasti definitivamente in carico alla stessa)
- spettanza del credito di imposta per l'acquisto di gas naturale per l'alimentazione di una centrale termica di teleriscaldamento, ma solo per la quota parte dello stesso utilizzata «per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
- **Rateizzazione delle bollette per le imprese – alternativa:** l'accesso al piano di rateizzazione delle bollette³² è alternativo alla fruizione dei crediti d'imposta alle imprese per l'acquisto di energia e gas naturale, relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. Chiediamo quindi ai nostri clienti che abbiano eventualmente usufruito di un tale piano di rateizzazione relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022 di informare il nostro studio al riguardo.

5 Comunicazione dei crediti relativi all'anno 2022 all'Agenzia delle Entrate

Ricordiamo³³ che entro il **16 marzo 2023**³⁴ i beneficiari dei crediti di imposta energia elettrica e gas **per il terzo e quarto trimestre 2022** erano tenuti ad inviare all'Agenzia delle Entrate un'apposita Comunicazione relativa all'importo del credito maturato nel 2022, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del **credito non ancora fruito**. In mancanza comunicazione valida trasmessa entro tale termine, il credito ancora non compensato entro il 16.3.2023 è perso e l'eventuale F24 eventualmente presentato con un credito del 2022 verrà scartato.


I clienti che fossero interessati, possono avvalersi del nostro studio per l'ottenimento dei crediti d'imposta descritti, qualora spettanti, contattando un nostro consulente.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili



Allegati

Fac-simile di richiesta via PEC al proprio fornitore di gas naturale per il II trimestre 2023

Fac-simile di richiesta via PEC al proprio fornitore di energia elettrica per il II trimestre 2023

³² di cui all'art. 3 co. 1 del DL 176/2022

³³ Vedasi nostre circolari 103/2023 e 25/2023

³⁴ Art. 1 Comma 6, DL 176/2022

Allegati

1. **Fac-simile di richiesta via PEC al proprio fornitore di gas naturale: II trimestre 2023**

“

Ai sensi dell'articolo art. 4 co. 5 del DL 30.3.2023 n. 34 (c.d. “DL bollette”), con riferimento al credito d'imposta pari al **20%** delle spese sostenute per l'acquisto del **gas naturale consumato nel II trimestre 2023** per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, con la presente Vi chiediamo quale nostro fornitore di Gas naturale di fornirci le **informazioni in merito**

- al calcolo dell'incremento di costo della componente energetica
- l'ammontare del credito d'imposta spettante per il II trimestre 2023.

“

2. **Fac-simile di richiesta via pec al proprio fornitore di energia elettrica: II trimestre 2023**

“

Ai sensi dell'articolo art. 4 co. 3 del DL 30.3.2023 n. 34 (c.d. “DL bollette”), e con riferimento al **credito di imposta pari al 10%** della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata **nel II trimestre 2023** con la presente Vi chiediamo quale nostro fornitore di **energia elettrica** le **informazioni in merito**:

- al calcolo dell'incremento di costo della componente energetica
- l'ammontare del credito d'imposta spettante per il II trimestre 2023.

“